

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Contratto stipulato in forma pubblica amministrativa ed in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. 36/2023 - a seguito di procedura aperta, svolta ai sensi dell'art. 71, comma 1, del Decreto legislativo n 36/2023, aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3 per la fornitura di _____ per il fabbisogno degli anni _____, Capitolo _____ PG. _____, con esigibilità negli esercizi finanziari _____, ID _____ C.I.G. _____,

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ in Roma, nella sede del Ministero dell'Interno sita in via di Castro Pretorio n. 5, avanti a me _____ Ufficiale Rogante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, come da Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, datato _____ – prot. nr. _____, senza l'assistenza di testimoni per avervi le parti contraenti appresso indicate, di comune accordo e con il mio consenso, rinunciato, sono presenti:

- _____, agente in nome e per conto del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella sua qualità di Direttore Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale, la quale dichiara che l'Amministrazione rappresentata è iscritta alla partita fiscale n. 80202230589;
- il/la Sig. _____, nato/a a _____ (____) il ____/____/____, nella sua qualità di _____ della Società “_____”, dichiara che la Società è iscritta nel Registro delle Imprese di _____ al numero _____, codice fiscale _____, domicilio fiscale e sede in _____ (____), con oggetto sociale “_____”, PEC _____

come risulta anche dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di _____ in data __/__/_____.

PREMESSO

- che il Ministero dell'Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza per le esigenze di equipaggiamento del personale della Polizia di Stato, di seguito anche solo “Amministrazione”, ha la necessità di approvvigionare n. _____, di cui:
 - n. _____, con esigibilità nel _____;
 - n. _____, con esigibilità nel _____;
- l'Amministrazione, con determina a contrarre prot. n. _____ del _____, ha manifestato l'intendimento di avviare una procedura aperta ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 71, comma 1, del Decreto legislativo n 36/2023, al fine di approvvigionare diversi beni, tra cui n. ----- (FV01-2024 lotto n. ___), al prezzo di base d'asta € _____ I. V. A. esclusa, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del medesimo decreto;
- che si è proceduto, mediante apposito bando di gara, pubblicato nella G.U.U.E. _____ del _____, ad esperire una procedura aperta, a più lotti con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.lgs 36/2023 ed espletata attraverso il portale “Acquisti in Rete” fornito da Consip S.p.A., n. di iniziativa _____, dandone massima pubblicità mediante la trasmissione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 27 del D.lgs n. 36/2023.
- che l'Amministrazione è venuta nella determinazione di aggiudicare, con decreto prot. _____ del _____, la fornitura di cui sopra alla Società “_____”, con sede in _____ (____), al prezzo complessivo di € _____, _____ (_____, _____), oltre I.V.A. al 22%.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto del Contratto e descrizione della fornitura)

La Società “ _____ ”, nel seguito indicata come Società, avente sede legale in _____ (___), PEC _____ con il presente contratto si obbliga a fornire, al prezzo unitario di € _____ (I.V.A. esclusa), n. “ _____ ”, per un importo di € _____ (I.V.A. esclusa), **per un valore complessivo pari a € _____**, **cui sono da aggiungere per I.V.A. al 22%, € _____** secondo le modalità e le quantità del cronoprogramma di seguito dettagliato:

- _____ per l'anno
- _____ per l'anno

Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno corrispondere alla descrizione ed ai requisiti di cui alle Specifiche Tecniche e al Disciplinare, posti a base della gara d'appalto, che costituiscono parte integrante del presente Contratto.

Articolo 2

(Clausola di revisione dei prezzi)

Qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale si verificano particolari condizioni di natura oggettiva, straordinarie ed imprevedibili, tali da determinare una variazione del costo della fornitura/del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 (cinque) per cento dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nella misura dell'80 (ottanta) per cento della variazione stessa, in relazione alle sole prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al precedente comma, si utilizzerà l'indice sintetico elaborato dall'ISTAT con riguardo ai prezzi alla produzione dell'industria disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi potrà essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità e solo a partire dalla seconda annualità contrattuale.

A tal fine l'operatore economico deve presentare un'istanza, pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data in cui viene pubblicata la variazione dell'indice di riferimento da parte di ISTAT, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo dipps015.0900@pecps.interno.it. Tale richiesta dovrà, altresì, essere accompagnata da documentazione adeguata a provare gli incrementi subiti, quali, ad esempio, le fatture pagate per l'acquisto dei materiali, le bollette per le utenze energetiche o altri mezzi atti a comprovare la variazione dei prezzi effettivamente sostenuta dall'operatore economico rispetto a quelli dallo stesso documentati al momento della presentazione dell'offerta.

L'Amministrazione dovrà pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni solari, con provvedimento motivato. Il provvedimento di eventuale accoglimento dell'istanza determina anche l'importo revisionale, sia in caso di aumento sia in caso di diminuzione dei prezzi.

Nel caso in cui la revisione comporterà l'aumento dei prezzi, fino a quando non sarà stata formalizzata l'accettazione da parte dell'Affidataria, l'Amministrazione non sarà tenuta a corrispondere i relativi importi e questi non produrranno interessi. In caso di revisione in diminuzione l'Amministrazione provvederà alle relative decurtazioni dal momento della notifica del provvedimento revisionale nel quale sono enunciate le riduzioni dei prezzi.

Si precisa che quanto previsto nei commi precedenti non riconosce il diritto all'automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale, ma soltanto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere alle conseguenti valutazioni e determinazioni.

Resta inteso che, qualora le variazioni in aumento non trovino copertura nelle somme stanziare dall'Amministrazione, ivi incluse quelle derivanti dai ribassi d'asta, l'Amministrazione e l'operatore economico concorderanno una riduzione dei quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.

In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, le parti avranno il diritto di recedere dal contratto.

Non trova, in ogni caso, applicazione l'art. 1664 del Codice civile.

Articolo 3

(Norme e disciplina applicabile)

Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:

- a) la Legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n.2440) e successive modificazioni;
- b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n.827) e successive modificazioni;
- c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con decreto del Ministro dell'Interno n.99.9687. AG.11 del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
- d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
- e) il D.lgs n.159 del 6/9/2011 e ss.mm.ii.;
- f) il riferimento alla legislazione sulla tutela dei segni distintivi della Polizia di Stato;
- g) il D.lgs 36/2023, con successive modificazioni ed integrazioni incluse le disposizioni transitorie di cui agli artt. 225 e 226;
- h) tutte le disposizioni vigenti che regolano la materia dei contratti pubblici;
- i) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di Contabilità Generale dello Stato.

La Società contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), e), f), g), h) e i) che si intendono qui integralmente trascritte, senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'art. 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.

Articolo 4

(Efficacia contrattuale)

L'efficacia del presente contratto decorrerà dal giorno successivo alla data di ricevimento da parte della Società della comunicazione, a mezzo PEC da parte dell'Amministrazione dell'avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi deputati al controllo di legittimità, fatta salva la formalizzazione della comunicazione di "esecuzione d'urgenza" di cui all'articolo 17, comma 9, del D.lgs. 36/2023. La Società, **entro dieci giorni solari** dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione del contratto dovrà trasmettere, a mezzo PEC: all'Ufficio Attività Contrattuali per l'Armamento, il Vestiario, l'Equipaggiamento, i Materiali Speciali, il Casermaggio e le Esigenze del Dipartimento dipps015.0900@pecps.interno.it, al DEC (ovvero al Responsabile Unico del progetto), nonché al Servizio Armamento, Vestiario, Equipaggiamento, Materiali Speciali e Casermaggio dipps015.1400@pecps.interno.it, le seguenti notizie contenute nel cosiddetto "Piano industriale di qualità" per ciascuno stabilimento e con riferimento a ciascuna fase di lavorazione:

- data di inizio delle lavorazioni;
- presumibile durata delle lavorazioni, fino all'esaurimento della fornitura;
- la produzione media giornaliera;
- il numero dei dipendenti che si intende destinare alle lavorazioni nonché le relative mansioni dei medesimi.
- la conformità dell'organizzazione del ciclo di lavorazione a quanto dichiarato contrattualmente e risultante dal "Piano industriale di qualità";
- il piano di controllo della qualità;
- il responsabile della qualità;
- gli stabilimenti ove avranno luogo le lavorazioni e saranno custoditi i prodotti ultimati;
- i macchinari, gli impianti e le attrezzature che saranno utilizzati per le lavorazioni;
- i procedimenti di taratura dei macchinari e delle attrezzature;
- le schede tecniche con la periodicità delle manutenzioni effettuate su dette apparecchiature;
- le bolle di consegna e di introduzione di materie prime e dei semilavorati;

- i depositi delle materie prime.

Il “Piano industriale di qualità” dovrà chiaramente evidenziare le procedure e le modalità da espletare nel caso si presentino problemi di qualità (non conformità alle specifiche tecniche, difetti di lavorazione, ecc.) e le conseguenti azioni correttive che verranno intraprese, nonché le verifiche e le prove eseguite dalla Società nel corso del processo produttivo e di quello volto a garantire la conformità del prodotto ai requisiti previsti nel Capitolato Tecnico (in modo da garantire l’idoneità e la frequenza dei confezionamenti dei materiali in produzione, adottati all’interno dei reparti per i controlli di qualità in relazione alle norme di collaudo).

Nel caso di mancata o incompleta comunicazione, da parte della Società aggiudicataria, delle notizie inerenti al “Piano industriale di qualità”, decorso il termine di dieci giorni solari dalla diffida ad adempiere, l’Amministrazione procederà all’applicazione delle penali di cui all’art.11.

Articolo 5

(Direttore dell’esecuzione del contratto e verifiche in corso di esecuzione)

Ai sensi dell’art. 114, comma 1 e comma 8, nonché dell’art. 8 dell’allegato I.2 e dell’art. 31 dell’allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, l’Amministrazione verificherà il regolare andamento dell’esecuzione del contratto attraverso il “Responsabile Unico del progetto” (RUP), che potrà avvalersi del “Direttore dell’Esecuzione Contrattuale” (DEC) con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell’esecuzione del contratto da parte della Società.

L’Amministrazione si riserva il diritto di effettuare attività di verifica in corso di esecuzione, durante tutte le fasi della lavorazione, anche presso lo stabilimento o gli stabilimenti della Società (ivi incluse le imprese ausiliarie).

Tutte le operazioni effettuate in occasione delle attività di verifica in corso di esecuzione saranno fatte constatare con un apposito verbale, redatto seduta stante dal DEC, ovvero dai delegati dell’Amministrazione e controfirmato dal rappresentante della Società, che potrà apporvi le controdeduzioni.

A tal fine, la Società si obbliga a permettere l'accesso in tutti i luoghi preposti alla produzione dei beni, oggetto del presente contratto al DEC, nonché ai delegati dell'Amministrazione ed a farli accompagnare da personale tecnico, in grado di fornire le indicazioni eventualmente richieste, nonché a mettere a disposizione i luoghi ove i beni prodotti sono già stoccati, le giacenze delle materie prime necessarie alla produzione, le documentazioni del loro acquisto, i banchi di prova, gli apparecchi ed i dispositivi occorrenti per l'effettuazione delle prove, verifiche ed accertamenti necessari.

Le eventuali manchevolezze o carenze riscontrate nel corso del sopralluogo o a seguito delle analisi disposte, saranno comunicate dal DEC alla Società, con l'indicazione degli adempimenti e delle prescrizioni impartite.

Nel caso di gravi difformità tra quanto dichiarato dall'Esecutore nel Piano Industriale di Qualità e quanto eventualmente verificato in corso d'esecuzione da parte del DEC, l'Amministrazione potrà valutare l'applicazione di penali in base a quanto disciplinato dall'art. 11.

Articolo 6

(Verifica di conformità, termini di adempimento e consegna dei beni)

La Società dovrà approntare a verifica di conformità la fornitura, presso un proprio Stabilimento o deposito, **entro _____ giorni solari** decorrenti dal giorno successivo alla data di ricezione della comunicazione a mezzo PEC dell'approvazione e registrazione del contratto da parte degli Organi di Controllo - o di "esecuzione anticipata" di cui all'art. 50 comma 6, del D. Lgs. 36/2023.

Con riferimento alla seconda annualità l'approntamento a verifiche di conformità della fornitura dovrà essere effettuato presso un proprio Stabilimento o deposito, rispettivamente entro il _____ ed entro il _____.

Non sono ammesse proroghe dei termini in relazione a richieste di natura tecnica o amministrativa, fatte salve le determinazioni dell'Amministrazione e quanto previsto dall'art. 6 del presente contratto.

La Società, **almeno dieci giorni solari prima dell'approntamento a verifica di conformità**, è tenuta a comunicarne la data al DEC, all' Ufficio Attività Contrattuali per

l'Armamento, il Vestiario, l'Equipaggiamento, i Materiali Speciali, il Casermaggio e le Esigenze del Dipartimento, nonché al Servizio Armamento, Vestiario, Equipaggiamento, Materiali Speciali e Casermaggio dipps015.0400@pecps.interno.it, mediante PEC.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di far effettuare un sopralluogo, allo scopo di verificare la quantità e la razionale disposizione degli imballaggi contenenti i manufatti nonché l'idoneità dei locali ove la merce è depositata.

Verifica di conformità

Le verifiche di conformità saranno effettuate in conformità all'art.116 del D. Lgs. 36/2023, secondo quanto previsto dalla Scheda Tecnica e saranno eseguite da apposita Commissione composta da uno/tre soggetti in possesso della competenza tecnica necessaria in relazione all'oggetto del contratto.

I beni presentati a verifica di conformità dovranno possedere i requisiti previsti dalle relative specifiche tecniche poste a base della procedura.

Tutti i costi relativi alle verifiche di conformità, compresi quelli relativi ai danni derivanti dalle verifiche stesse, sono a carico della Società, che dovrà reintegrare a proprie spese i beni distrutti per l'effettuazione delle prove.

Il soggetto incaricato delle verifiche di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 116, comma 2, del D. Lgs. n. 36 /2023.

Consegna dei beni

I beni accettati alla verifica di conformità dovranno essere consegnati, franco domicilio del compratore in esenzione da qualsiasi spesa, e installati, a cura della **Società entro 15 (quindici) giorni solari** a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione dell'esito positivo delle verifiche di conformità da parte dell'Ufficio Attività Contrattuali per l'Armamento, il Vestiario, l'Equipaggiamento, i Materiali Speciali, il Casermaggio e le Esigenze del Dipartimento, presso i siti indicati successivamente dal Servizio Armamento, Vestiario, Equipaggiamento, Materiali speciali e Casermaggio.

I beni dovranno essere consegnati secondo le indicazioni del personale addetto.

In caso di ritardi, da parte della Società, nell'approntamento a verifica di conformità o nella consegna della fornitura, saranno applicate le penali di cui all'art. 11.

Eventuali danni che si dovessero verificare durante il trasporto dei materiali della fornitura riscontrate nella distribuzione saranno denunciati alla Società entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data in cui l'Amministrazione riceverà i beni in ogni singolo punto di distribuzione.

Il materiale in contestazione rimarrà a disposizione della Società per i successivi 15 (quindici) giorni solari per la verifica in contraddittorio di quanto contestato.

Trascorso tale termine il materiale sarà restituito con oneri a carico della Società che si impegnerà a reintegrarlo entro ulteriori 15 (quindici) giorni solari. In caso di inadempimento da parte della Società si procederà con esecuzione in danno fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 8.

Informazioni

La Società, unitamente alla comunicazione della data di disponibilità della fornitura alla verifica di conformità, dovrà fornire al Servizio armamento, vestiario, equipaggiamento, materiali speciali e casermaggio le seguenti informazioni, tramite PEC all'indirizzo dipps015.1400@pecps.interno.it:

- Documentazione circa il packaging, per programmare le movimentazioni e la gestione di magazzino (impiego di automezzi, collocazione in magazzino, spese di facchinaggio, ecc.);
- Documentazione fotografica atta alla completa identificazione del prodotto;
- Documentazione informatica circa l'uso, la conservazione (sia in magazzino che in teatro operativo) e la manutenzione dei beni.

Articolo 7

(Rifiuto, rivedibilità e ripresentazione a verifica di conformità)

Nel caso in cui la Commissione preposta alle verifiche di conformità pronunci decisione di rivedibilità della fornitura la Società potrà riproporre – entro 45 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione della decisione di rivedibilità deliberata – una nuova fornitura

che risulti esente da difettosità e vizi, accompagnati da una dettagliata relazione che specifichi il modo con cui sono stati risolti i difetti e/o le avarie riscontrate.

La Società ha l'obbligo di comunicare la volontà di riproporre una nuova fornitura a verifica di conformità **entro 5 giorni solari dalla comunicazione della decisione di rivedibilità deliberata.**

Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'art. 6 del contratto, pena la perdita della facoltà stessa.

La facoltà sopra descritta non è invece riconosciuta nel caso in cui sia stata pronunciata decisione di rifiuto della fornitura.

Gli oneri di ritiro dei beni sottoposti alle verifiche di conformità con esito negativo (sia nel caso in cui venga pronunciato il rifiuto sia nel caso in cui venga pronunciata rivedibilità) resteranno a carico del Contraente. Se entro il termine stabilito dall'Amministrazione il Contraente non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall'Amministrazione, che si rivarrà sul Contraente stesso mediante incameramento del deposito cauzionale.

Verranno applicate le penali di cui all'art. 11 in caso di superamento dei termini in scadenza, indicati nell'art.1 del presente contratto, con esclusione dal computo delle penali dei giorni che intercorrono dalla data di approntamento alle verifiche di conformità a quella di comunicazione della verifica negativa.

Nell'ipotesi di rifiuto della fornitura e in caso di esito sfavorevole anche della seconda verifica di conformità, allorquando sia prevista, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con incameramento dell'intera garanzia definitiva, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

Articolo 8

(Sospensione dei termini e cause di forza maggiore)

Fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo, resta inteso che il periodo di esecuzione contrattuale deve intendersi solare, e dunque decorrente in modo continuativo ed ininterrotto.

La presentazione di eventuali prototipi non costituisce causa di sospensione dei termini contrattuali né può giustificare una richiesta di proroga.

Eventuali scioperi indetti a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali cui aderiscono le maestranze dell'Esecutore (ivi incluse, come da definizione, le imprese ausiliarie), compiutamente documentati, danno diritto ad un corrispondente prolungamento dei termini contrattuali pari ad altrettanti giorni quanti sono stati quelli di sciopero. I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali che, cioè, si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda.

Nel periodo di esecuzione contrattuale non dovranno essere compresi i giorni di chiusura degli stabilimenti dell'Esecutore per ferie, che è tenuto a dare preventiva comunicazione in proposito allegando documenti giustificativi a fondamento della circostanza. L'Amministrazione, anche in caso di maggior durata del periodo di chiusura degli stabilimenti (che dovrà comunque essere comunicato), non potrà autorizzare una proroga dei termini in misura superiore, per anno solare, a:

- 15 giorni solari, per il periodo delle festività natalizie;
- 15 giorni solari, per il periodo di ferie estive.

L'istanza, corredata da documentazione giustificativa, dovrà pervenire all'*Ufficio Attività Contrattuali per l'Armamento, il Vestiario, l'Equipaggiamento, i Materiali Speciali, il Casermaggio e le Esigenze del Dipartimento*, nonché al *Servizio Armamento, Vestiario, Equipaggiamento, Materiali Speciali e Casermaggio* mediante PEC all'indirizzo dipps.015.0900@pecps.interno.it prima dell'inizio del periodo di chiusura degli stabilimenti, **pena il mancato riconoscimento del prolungamento dei termini contrattuali.**

In presenza di qualunque altra comprovata circostanza che, pur non rientrando nei casi di cui ai periodi precedenti, possa comunque cagionare un ritardo nell'esecuzione del Contratto, l'Esecutore può chiedere una proroga dei termini di esecuzione.

Il Contraente, per ottenere il prolungamento di cui sopra, dovrà inoltrare al RUP o al DEC, pena decadenza – entro 5 (cinque) giorni solari dall'inizio dell'evento – unitamente alla domanda di proroga, un'esauriente documentazione che provi la durata e le cause del ritardo.

L'Amministrazione, valutate le circostanze dedotte, ha facoltà di concedere un differimento dei termini nella misura ritenuta più congrua.

In caso di diniego, trattandosi di provvedimento discrezionale e facoltativo da parte dell'Amministrazione, l'Esecutore non può avanzare eccezione alcuna ed è tenuta al rispetto dei termini di esecuzione previsti.

Laddove il Contraente non adempia entro i termini stabiliti all'art. 1 ed eventualmente prorogati da questa Amministrazione si procederà all'applicazione delle penali come riportato all'art. 11 sino a risoluzione del Contratto, con contestuale incameramento dell'intero deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

Qualora un evento di forza maggiore impedisca all'Esecutore di rispettare i termini di adempimento fissati all'art.1, lo stesso dovrà informare senza ritardo l'Amministrazione, facendo pervenire all'*Ufficio Attività Contrattuali per l'Armamento, il Vestiario, l'Equipaggiamento, i Materiali Speciali, il Casermaggio e le Esigenze del Dipartimento*, nonché al *Servizio Armamento, Vestiario, Equipaggiamento, Materiali Speciali e Casermaggio* mediante PEC all'indirizzo dipps.015.0900@pecps.interno.it, formale istanza, corredata da idonea documentazione, con la quale chiede la proroga dei termini di esecuzione contrattuale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1463 del codice civile.

Si precisa che:

1. l'istanza pervenuta con modalità differenti da quelle sopra riportate non darà diritto ad alcun riconoscimento, stante l'impossibilità da parte dell'Amministrazione di procedere ad una adeguata istruttoria;
2. la comunicazione non dà di per sé stessa diritto alla proroga dei termini contrattuali, che continuano comunque a decorrere.

Articolo 9 **(Garanzia dai vizi)**

I beni dovranno essere forniti privi di difetti dovuti a vizi nei materiali impiegati e possedere tutti i requisiti previsti nel Capitolato Tecnico posto a base di gara. La Società sarà tenuta a garantire, ai sensi dell'art.1490 del Codice civile, che la merce fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione e delle materie prime, che la rendano inidonea all'uso al quale è destinata, o che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore. I beni dovranno essere garantiti dalla Società da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza maggiore, per un periodo di almeno 61 (sessantuno) mesi, a decorrere dalla data di consegna all'Ente fruitore.

La garanzia consiste nella rimessa in efficienza o reintegrazione dei prodotti o delle parti difettose, con le modalità e nel rispetto dei tempi stabiliti dall'Amministrazione. La Società, pertanto, sarà obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio. Ove la specializzazione degli interventi di lavorazione richiedesse tempi maggiori, sarà facoltà dell'Amministrazione concederli. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica del mantenimento delle prestazioni nell'arco temporale coperto dalla suddetta garanzia secondo quanto previsto dal capitolato tecnico e documenti di gara e quanto certificato in sede di verifica di conformità finale. Qualora le suddette verifiche evidenziassero un decadimento delle proprietà protettive tali da pregiudicare il livello qualitativo richiesto e la sicurezza dell'operatore la Società fornitrice dovrà garantire la sostituzione dell'intero lotto di fornitura. Tutte le spese connesse alle operazioni di cui sopra, di qualunque natura, sono a totale carico della Società. Quanto rimesso in efficienza o reintegrato dovrà essere sottoposto a regolare verifica di conformità, secondo quanto previsto dall'art 6 del presente contratto. Qualora la Società non dovesse provvedere, nel termine prescritto, alle sostituzioni delle parti di materiale risultate difettose durante il periodo di garanzia, l'Amministrazione attiverà le conseguenti procedure giudiziali. Il tempo intercorso dalla notifica dell'avaria al giorno di ripresentazione del materiale a verifica di conformità comporterà il prolungamento del precedente periodo di garanzia di un uguale numero di giorni. L'interruzione del periodo di garanzia dovrà risultare da apposito verbale.

Articolo 10

(Garanzia definitiva per la stipula del contratto)

A titolo di garanzia degli obblighi contrattuali assunti la Società, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n.36/2023, costituisce una cauzione definitiva di € _____ (_____), ridotta in quanto la Società è in possesso della certificazione _____, mediante garanzia fidejussoria n. _____ rilasciata da _____ senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione.

La fideiussione è conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

La polizza è corredata da autentica notarile/un'autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n.445/2000, con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell'Istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, relativo all'ultima delle annualità, o comunque fino a dodici mesi dalla data dell'ultima prestazione risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, del certificato di regolare esecuzione, relativo all'ultima delle prestazioni da eseguire, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Società dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare alla Società, fatte salve la facoltà, da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto, procedere ad incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.

L'Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Non è in alcun modo ammessa l'eventuale richiesta, da parte della Società, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall'Amministrazione.

Articolo 11

(Penalità)

In caso di mancato rispetto di quanto previsto al punto 9 – condizioni di esecuzione - nel disciplinare di gara **verrà considerato grave inadempimento e, conseguentemente, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, all'incameramento della cauzione definitiva, nonché all'aggiudicazione al secondo miglior offerente**, alle condizioni proposte in sede d'offerta ai sensi dell'art. 124, comma 2, del D.lgs 36/2023/dall'operatore economico interpellato.

Per ogni ritardo, relativo sia alla presentazione del piano industriale di qualità, sia all'approntamento alle verifiche di conformità o ripresentazione verifica di conformità, ovvero alla consegna della fornitura, sarà applicata una penale in misura giornaliera, corrispondente all'1 per mille del valore del contratto per ritardi compresi tra 1 (uno) e 100 (cento) giorni solari. Nel caso in cui all'esito della verifica di conformità finale la fornitura risulti anche solo parzialmente difforme rispetto ai requisiti di cui al Capitolato Tecnico e al Disciplinare, posti a base della gara e tali difformità non siano tali da pregiudicare la funzionalità dei manufatti e la fruizione dei beni, l'Amministrazione valuterà la penalità da applicare in base alla gravità della difformità riscontrata, sulla base del parere tecnico fornito dal competente Servizio Armamento, Vestiario, Equipaggiamento, Materiali Speciali e Casermaggio.

L'ammontare complessivo delle penalità inflitte non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale.

Qualora il ritardo nell'approntamento alla verifica di conformità o nella consegna della fornitura sia superiore a 100 giorni verrà considerato grave inadempimento e, conseguentemente, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, all'incameramento della cauzione definitiva, nonché all'aggiudicazione al secondo miglior offerente, alle condizioni proposte in sede d'offerta ai sensi dell'art. 124, comma 2, del D. lgs 36/2023/dall'operatore economico interpellato.

Nel caso di consegna di un quantitativo inferiore rispetto a quello dedotto nel contratto verrà applicata la penalità commisurata al 10% del valore delle quantità non consegnate, fermo

restando la liquidazione delle somme limitatamente al valore dei manufatti acquisiti dall'Amministrazione.

Nel caso di gravi difformità tra quanto dichiarato dall'Esecutore nel Piano Industriale di Qualità e quanto eventualmente verificato in corso d'esecuzione da parte del DEC, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penale pari allo 0,5% del valore contrattuale per ogni rilievo effettuato.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore. Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione a mezzo PEC dell'applicazione della penalità.

Articolo 12

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

La Società si assume, come in effetti si assume, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi di quanto disposto dall'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e ss.mm.ii.. I relativi dettagli operativi sono indicati nell'articolo successivo.

Resta fin da ora inteso che il presente contratto si intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui risulterà che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

Articolo 13

(Pagamenti)

Il pagamento, a favore della Società, sarà effettuato dall'Amministrazione a verifica di regolare esecuzione ed a consegna avvenuta, dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà essere trasmessa in formato elettronico all'*Ufficio Attività contrattuali per l'Armamento, il Vestiario, l'Equipaggiamento, i Materiali Speciali, il Casermaggio e le Esigenze del Dipartimento* e al Centro Raccolta V.E.C.A. della Polizia di Stato competente, in copia via PEC.

La fattura dovrà riportare:

- il codice univoco ufficio: XTKA4P (MINISTERO DELL'INTERNO – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuali per l'Armamento, il Vestiario, l'Equipaggiamento i Materiali Speciali il Casermaggio e le esigenze del Dipartimento;
- il codice **CIG** _____

Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità disposte dall'art.3 della Legge 13/08/2010, n. 136 presso il seguente Istituto:

- Istituto Bancario: -----;
- CONTO CORRENTE DEDICATO: -----;
- IBAN: -----;
- Dati anagrafici delle persone incaricate ad operare sul conto: -----.

La fattura dovrà essere immessa al sistema di interscambio, corredata dai documenti richiesti in sede di rilascio del certificato di pagamento, secondo le modalità evidenziate sul sito www.fatturapa.gov.it.

Si richiama la massima attenzione in ordine a quanto previsto in tema di “scissione dei pagamenti” dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla G.U. n.27 del 03 febbraio 2015.

Le Parti concordemente convengono che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato dal D.lgs. 192/2012, in attuazione della Direttiva 2011/7/UE, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro **60 (sessanta) giorni solari**, in considerazione della tipologia del bene, decorrenti dalla data di presa in carico nel sistema di interscambio della fattura.

In ogni caso, allorquando si verifichino le condizioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 4, comma 2, del D.lgs 231/2002, come modificato dal D.lgs. 192/2012, il suindicato termine decorrerà dalla data di ricevimento del materiale oggetto del presente contratto, ovvero dalla data dell'accettazione, o della verifica eventualmente prevista dalla legge o dal contratto, ai fini dell'accertamento della conformità del predetto materiale.

Rimane inteso che, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, si verificherà la regolarità dell'Esecutore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, attraverso il documento unico di regolarità contributiva (DURC); in caso di inadempienza si procederà ai sensi dell'allegato II.10 al D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

Tutti gli importi eventualmente dovuti in forza del presente contratto (a titolo di penale, di rimborso pubblicazione avvisi, di spese per il personale dell'Amministrazione in fase di Verifica di conformità, di spese per le analisi in corso di lavorazione e per i costi per le Verifiche di conformità) potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dalla Amministrazione, che potrà rivalersi anche sulla garanzia definitiva.

Articolo 14

(Osservanza della legislazione in materia di lavoro e tutela ambientale)

La Società si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.

In particolare, la Società si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori, impiegati per l'esecuzione della commessa formante oggetto dell'appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs 9/4/2008 n.81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi, nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino all'esecuzione dell'ultima delle prestazioni oggetto del presente contratto.

I suddetti obblighi vincolano la Società anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Inoltre, la Società si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell'ambiente, di parità di trattamento

tra uomini e donne in materia di lavoro (legge 9 dicembre 1977, n. 903, e D. Lgs 11/4/2006 e ss.mm.ii.) e diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii.).

In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, e salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., l'Amministrazione, previa comunicazione alla Società delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare che sarà indicato dall'Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definitiva.

In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, l'Amministrazione, previa comunicazione alla Società delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare che sarà indicato dall'Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definitiva.

Per detta sospensione la Società non può opporre eccezioni all'Amministrazione appaltante, né pretendere da essa risarcimenti di danni.

La sospensione dei pagamenti non incide sull'obbligo della Società di adempiere alle proprie prestazioni e la Società non potrà considerare tale comportamento dell'Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per la Società stessa.

La Società si impegna, comunque, a manlevare l'Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni.

La Società si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.

La Società si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l'esecuzione della commessa formante oggetto dell'appalto, le condizioni normative in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge vigente nel Paese in cui ha sede lo stabilimento ove si effettuano le lavorazioni e, eventualmente, dai contratti collettivi di lavoro stipulati nel medesimo Paese applicabili alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti da eventuali successive modifiche ed integrazioni ed in genere

da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria, se operante in detto Paese, fino all'esecuzione dell'ultima delle prestazioni oggetto del presente contratto.

In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti – che la Società ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione da parte dell'Autorità di controllo locale, o comunque accertata – l'Amministrazione potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento fino a quando la relativa vertenza non risulti definita.

Per detta sospensione la Società non può opporre eccezioni all'Amministrazione appaltante, né pretendere da essa risarcimenti di danni.

La sospensione dei pagamenti non incide sull'obbligo della Società di adempiere alle proprie prestazioni e la Società non potrà considerare tale comportamento dell'Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per la Società stessa.

La Società si impegna, comunque, a manlevare l'Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni predette.

Il committente si riserva di compiere verifiche e controlli sul rispetto dell'applicazione in loco delle condizioni di contratto dei lavoratori esteri, con oneri a carico della Società appaltatrice.

Articolo 15

(Obblighi del Contraente in materia di tutela della riservatezza)

La Società si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii.

In particolare, il personale della Società che, nell'ambito della realizzazione del bene oggetto della fornitura, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall'Amministrazione ed indicati quali "*elementi classificati riservati*" dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti dell'Amministrazione stessa.

È fatto divieto al personale della Società di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell'Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente contratto. Ove la Società intenda diffondere:

- informazioni riguardanti i dati tecnici e le attività d'impiego dei beni in fornitura, che non siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del bando di gara;
- immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all'Amministrazione ed impiegati nei servizi d'istituto;

dovrà rivolgere apposita istanza all'*Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza*, indirizzata, per conoscenza, all'*Ufficio Attività Contrattuali per il vestiario, l'equipaggiamento e l'armamento della Polizia di Stato*, al *Servizio Armamento, Vestiario, Equipaggiamento, Materiali Speciali e Casermaggio* ed al *Servizio Pianificazione della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale*.

Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informati gli altri Uffici interessati.

L'Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti della Società ai fini dell'eventuale trattamento dei dati personali.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

Articolo 16

(Decadenza e diritti dell'assuntore)

L'Esecutore si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di **3 (tre) mesi** dal giorno della liquidazione finale del contratto.

Articolo 18

(Patto di integrità e Codice di Comportamento dipendenti Ministero Interno)

Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell'unito "Patto di integrità" (All.2), predisposto nel rispetto del disposto normativo di cui all'articolo 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 e "Codice di Comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno" (All.3), impegnandosi reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in essi contenuti.

Articolo 19

(Salvaguardia dall'obsolescenza)

È fatto obbligo al Contraente di fornire, fino all'avvenuta effettuazione della Verifica di conformità riferito alla singola annualità, il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria.

A tal fine il Contraente dovrà comunicare all'Amministrazione tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipulazione del contratto e fino alla Verifica di conformità della fornitura, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.

Articolo 20

(Domicilio legale)

A tutti gli effetti di legge, la Società dichiara di eleggere domicilio _____, PEC: _____ regolarmente registrato presso l'indice nazionale degli indirizzi PEC istituito dal Ministero dello Sviluppo economico. ove è convenuto che possono essere ad essa notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. La Società è tenuta a comunicare all'Amministrazione stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico della Società tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

Articolo 21
(Oneri fiscali)

Restano a carico dell'Esecutore gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.

Articolo 22
(Cessione del credito)

La Società ha la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di credito, calcolato al netto dell'IVA. Tale cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione. La cessione del credito è opponibile all'Amministrazione qualora questa non la rifiuta con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sua notifica.

Tale cessione del credito è consentita a condizione che non sia necessaria al reintegro della cauzione

Articolo 23
(Risoluzione e recesso)

L'Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, nelle ipotesi di risoluzione contemplate dall'art. 122 del D.lgs. 36/2023, con conseguente incameramento della cauzione, in misura proporzionale alla parte delle prestazioni non ancora eseguite.

L'Amministrazione, altresì, si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto ai sensi dell'art. 123 del medesimo decreto legislativo, con un preavviso di almeno **20 (venti) giorni** solari, da comunicarsi al contraente a mezzo PEC.

Articolo 24
(Sub Appalto)

È ammesso il sub appalto ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 119, del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

Articolo 25

(Vincoli contrattuali)

Il presente contratto, mentre vincola la Società contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'applicazione delle penali, ai sensi dell'art. 11, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:

- **Art. 4;**
- **art. 5,**
- **art. 6;**
- **art. 7;**
- **art. 8.**

L'Amministrazione procederà alla risoluzione contrattuale di diritto – mediante dichiarazione unilaterale della Amministrazione con comunicazione mediante PEC – con incameramento del deposito cauzionale, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:

- **art. 7,**
- **art. 8,**
- **art. 11,**
- **art. 27.**

nonché, alla risoluzione contrattuale in via facoltativa, con incameramento del deposito cauzionale, nei seguenti casi:

- **art. 15, ultimo comma;**
- **art. 26, ultimo comma.**

Inoltre, qualora la Società non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al secondo e al terzo comma del presente articolo, **l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni solari.**

Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, ed al conseguente incameramento del deposito cauzionale, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

Articolo 26

Risoluzione contrattuale ai sensi dell'art.92 del D. Lgs n.159 del 06/09/2011 e ss.mm.ii.

La stipula del presente atto viene eseguita sotto l'osservanza degli adempimenti antimafia previsti, dal decreto legislativo n. 159/2011 e ss. mm. ii..

Pertanto, si procede alla stipula del presente contratto in assenza dell'informativa antimafia ai sensi dell'art 92, comma 3 del decreto legislativo n. 159/2011 e ss. mm. ii., poiché è decorso il termine di cui al precedente comma 2 del citato decreto.

Richiesta prot.: _____.

In ottemperanza al disposto di cui agli articoli 67 e 92 del Decreto Legislativo 06/09/2011, n. 159, l'acquisizione successiva di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa darà luogo alla risoluzione immediata e automatica del presente contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Articolo 27

(Risoluzione in caso di condanna penale)

È sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale, a carico del rappresentante legale della Società o dei suoi

Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico all'erogazione del servizio.

In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; qualora la responsabilità penale venisse accertata successivamente all'avvenuta esecuzione del contratto, l'Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere alla Società la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell'importo del contratto. La Società avrà diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Articolo 28

(Brevetti)

Ogni obbligo derivante da diritti di brevetto, privativa industriale sui materiali o sul processo di fabbricazione ed ogni onere relativo alla tacitazione di terzi per qualunque rivendicazione sulla provvista, oggetto del contratto, resta a carico esclusivo della Società. La Società si impegna a sollevare formalmente l'Amministrazione da ogni eventuale azione o pretesa da parte di chiunque avanzata a qualsiasi titolo o ragione, obbligandosi, nel caso in cui venga promosso un procedimento giudiziario, a tenere indenne e manlevare l'Amministrazione dai danni e dalle spese, ai quali sia stata eventualmente condannata con sentenza definitiva.

Articolo 29

(Controversie Contrattuali)

Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, verranno deferite esclusivamente all'Autorità Giudiziaria competente.

Articolo 30
(Spese inerenti al Contratto)

L'Impresa contraente nel formulare il prezzo della fornitura ha tenuto conto delle seguenti disposizioni:

- a) articolo 62 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, nr. 827, e successive modificazioni), ai sensi del quale le spese inerenti al contratto sono a carico dell'Impresa;
- b) Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, nr. 633, e successive modificazioni (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);
- c) articolo 40 e 57 Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, nr. 131;
- d) articolo 16-bis della Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, nr. 2440, e successive modificazioni).

Inoltre, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato I.4 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, nr. 36, recante la disciplina dell'imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto, l'Impresa è tenuta al pagamento dell'imposta, determinata ai sensi dell'art. 1 dello stesso Allegato e della correlativa tabella A.

Il pagamento ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo, dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Il relativo onere, determinato in € (...../00 euro), ai sensi della citata tabella A dell'Allegato I.4 del D.lgs. 36/2023.

Il correlato versamento è stato assolto ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D.lgs. 36/2023 e, in conformità alle disposizioni dettate dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2023, con l'utilizzo del modello "F24 ELIDE".

Le ulteriori spese inerenti al contratto, di cui al presente articolo, dovranno essere versate dall'Impresa entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della stipula del presente

contratto, sul c/c postale nr. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, con imputazione al Capo 14 - Capitolo 3552, ai sensi della legge 27 dicembre 1975, n. 790 relativamente alle spese di copia e. mod. "F24 ELIDE" dell'Agenzia delle Entrate di Roma, relativamente alla imposta di registro.

In caso di omesso o ritardato versamento, le spese di cui al presente articolo, eccettuate quelle di bollo, già assolte, verranno detratte in sede di liquidazione della prestazione, con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dal quinto giorno successivo alla data suddetta.

Articolo 31

(Costi a carico della parte contraente)

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare tutte le prove merceologiche ritenute opportune, presso Laboratori accreditati, in sede di verifiche di conformità in corso di esecuzione contrattuale e di verifiche finali di conformità, a spese del Contraente.

I costi a carico della parte contraente riguardano:

- A. Le prove merceologiche relative all'esecuzione contrattuale, quantificabili in € (-----), **Iva esclusa**, e alla verifica di conformità, quantificabili in € ----- (----), **Iva esclusa**, per un importo complessivo, per entrambe le fasi, di € ----- Iva esclusa. Qualora i costi di ulteriori prove, richieste discrezionalmente dalla Commissione preposta alle verifiche di conformità, superino i limiti sopra stabiliti, la Società contraente sarà tempestivamente informata al riguardo;
- B. Le spese di missione del personale incaricato alle verifiche di conformità in corso di esecuzione contrattuale e alle operazioni di verifica di conformità finale indicativamente commisurate entro un importo massimo per ciascuna fase di verifica pari ad € (---/00), Iva esclusa. Tale valore può variare in base alla localizzazione della sede dello stabilimento, al mezzo di trasporto necessario per raggiungere lo stesso, al periodo temporale e al livello della struttura ricettiva prescelta;
- C. I costi dell'imballaggio e delle spedizioni. L'imballaggio dei materiali in fornitura potrà essere diverso da quello previsto dal capitolato tecnico, se richiesto dall'Amministrazione, per motivate esigenze logistiche, connesse alle modalità di consegna. L'Amministrazione comunicherà al contraente le eventuali variazioni;

D. le **spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso** sui risultati della procedura di affidamento a titolo di rimborso nei confronti della Stazione Appaltante, nonché tutte le spese connesse alla stipulazione del contratto.

E. Tutte le spese connesse alla stipulazione del contratto.

Articolo 32

(Prevalenza delle clausole contrattuali)

In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, redatto, sotto la mia visione, in formato elettronico, composto da n. ___ pagine scritte per intero e parte della presente, oltre le clausole vessatorie di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà, e con me lo sottoscrivono con firma acquisita digitalmente, a norma di Legge.

Le stesse parti mi hanno espressamente esonerato dalla lettura degli allegati, come sopra elencati, ai sensi dell'art. 51 comma 2 n. 8 della Legge 16.2.1913 n. 89, dichiarando che il contenuto degli stessi è a loro noto, accettandone integralmente e senza alcuna riserva il contenuto con la sottoscrizione del presente atto.

L'Ufficiale Rogante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dott.ssa _____, interviene al fine di acclarare la piena validità dei certificati che corredano le sottoscrizioni digitali apposte. Tanto si rende ai fini dell'art. 47-ter della L. 16/02/1913, nr. 89."

PER LA SOCIETÀ

PER L'AMMINISTRAZIONE

Il Contraente dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Fermo quanto precede e per quanto possa occorrere, il Contraente dichiara di approvare ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 11, Art. 15, Art. 16, Art. 19, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 31, Art. 32.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto.

PER LA SOCIETÀ
